



COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: ART. 3 CO. 5 QUINQUIES D.L. 228/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 25/2022. TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026/2029 E TARIFFE ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILAVENTISEI addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	ELLEN Roberto	PRESIDENTE		X
2	TALLONE Fabio	VICE SINDACO	X	
3	MENZIO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
4	MATTEODO Maura	CONSIGLIERE	X	
5	GIUSIANO Armando Luigi	CONSIGLIERE	X	
6	BIOLETTI Aldo	CONSIGLIERE	X	
7	MIELE Emmanuel	CONSIGLIERE	X	
8	CIVALLERI Giovanni Tommaso	CONSIGLIERE	X	
9	RIGONI Dante	CONSIGLIERE	X	
10	GALLELLO Roberto Giuseppe	CONSIGLIERE		X
11	VICARI Paolo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9	
		Totale Assenti:		2

Assiste NASI Dott.ssa Chiara Angela, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza TALLONE Fabio nella sua qualità di Vice Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ART. 3 CO. 5 QUINQUIES D.L. 228/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 25/2022. TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026/2029 E TARIFFE ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Vice – Sindaco Tallone Fabio

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a far data dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/RIF ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2026-2029;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ✓ a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale*

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- ✓ a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- ✓ a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- ✓ l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- ✓ in base al decreto 01.07.2020 del MEF, articolo 2, comma 3, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24; Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA altresì la Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42 – la quale ai sensi dell’art. 1 comma 667 interviene in modo strutturale sul calendario degli adempimenti degli Enti Locali in materia di TARI, modificando infatti, le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario

dal 30 aprile al 31 luglio, a partire dall'esercizio 2026, trattasi di intervento strutturale, il nuovo termine sarà applicato non soltanto nel 2026, ma anche negli anni successivi;

VISTE le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: *“Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)”*;
- n. 444/2019: *“Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”*;
- n. 2/2020: *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”*;
- n. 57/2020: *“Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”*;
- n. 238/2020: *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- n. 493/2020: *“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”*;
- n. 138/2021: *“Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”*;
- n. 363/2021: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- n. 459/2021: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- n. 15/2022: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 389/2023: *“Aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- n. 397/2025: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che per il Comune di Frassino il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo rappresenta l'Ente Territorialmente Competente (ETC) a cui spetta l'approvazione e la validazione del PEF;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio – Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente redatto ai sensi della Delibera Arera

n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 di approvazione del “*Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)*” per il secondo periodo regolatorio 2026-2029, trasmesso con nota prot. 1504 del 07.05.2026 recepita al protocollo comunale e registrata al n. 1300 del 08/06/2026;

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del piano economico finanziario, giusta deliberazione n. 8 del 29/05/2026 del Consorzio SEA in qualità di ETC comunicata con nota prot n. 1795 del 04/06/2026 pervenuta in pari data nostro prot. 1533;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere con l’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2026;

VISTO il PEF 2026-2029 per il Comune di Frassino validato dal Consorzio S.E.A., allegato “A” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l’anno 2026 un costo complessivo di € 78.754,00 così ripartiti, secondo lo schema MTR-3 ARERA:

COSTI FISSI: € 43.254,00;

COSTI VARIABILI: € 35.500,00;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

VISTA la deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023, con la quale sono state istituite, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative unitarie **UR1** (pari a € 0,10/utenza per anno) e **UR2** (pari a € 1,50/utenza per anno);

VISTA la deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025, integrata con il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, con la quale è stata istituita l’ulteriore componente perequativa **UR3** (pari a € 6,00/utenza per anno) destinata alla copertura degli oneri per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico;

DATO ATTO che tali componenti perequative nazionali hanno natura obbligatoria, sono poste a carico dei contribuenti per singola utenza e risultano estranee alla determinazione delle entrate tariffarie massime del PEF e del gettito comunale, in quanto rimosse dall’Ente e interamente riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) secondo le tempistiche fissate dall’Autorità.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Delibera Arera n. 397/2025/R/RIF di approvazione del “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*”, il PEF è stato elaborato nel rispetto del limite di crescita ai sensi dell’art. 4.1 e dell’art. 4.2 della predetta deliberazione e precisamente: “*In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, con riferimento all’ambito tariffario, il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’art. 2.1*

rispetta il seguente limite alla variazione annuale $\sum Ta : \sum Ta-1 \leq (1 + \rho a)$ dove: è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle entrate di cui al successivo comma 4.2;”

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2026:

- **prima rata: 31 luglio 2026**
- **seconda rata: 10 dicembre 2026**

con possibilità di versamento in **unica soluzione** entro il **31 luglio 2026**.

VISTO il prospetto delle Tariffe TARI anno 2026, diviso per categoria di utenza, Allegato “B” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2026;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2020, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 14 del 30.07.2021;

VISTO, il parere del revisore dei conti di questo Ente, dott.ssa Giorgia Riva, pervenuto in data 05.06.2026 ed acclarato al protocollo di questo ente al n. 1551;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

CON votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. ZERO voto contrario e n. ZERO astenuto su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 Consiglieri votanti;

D E L I B E R A

1. Di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.
3. Di dare atto della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF di approvazione del “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*”.
4. Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Finanziario trasmesso dallo CSEA, debitamente validato ed allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5.. Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2026–2027, nonché la stima per il biennio 2028–2029, elaborati secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di ARERA, dando atto che per le annualità 2028–2029 si procederà con successivo specifico provvedimento;
6. Di dare atto che il valore complessivo del PEF per l’anno 2026 è pari ad euro 78.754,00, così articolato: costi fissi: euro 43.254,00 costi variabili: euro 35.500,00;

7. Di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: Allegato “A” – Piano Economico Finanziario 2026–2029 (MTR-3 ARERA); Allegato “B” – le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2026;

8. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.

9. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%.

10. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2026:

- **prima rata: 31 luglio 2026**
- **seconda rata: 10 dicembre 2026**, stante il disposto dell’art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 58/2019;

con possibilità di versamento in **unica soluzione** entro il **31 luglio 2026**.

11. DI DARE ATTO che, ai sensi delle disposizioni ARERA vigenti, all'importo della TARI dovuto dai contribuenti per l'anno d'imposta in corso, calcolato sulla base delle tariffe approvate con il presente atto, verranno applicate le componenti perequative obbligatorie d'ufficio e aggiunte in sede di emissione degli avvisi di pagamento, nelle seguenti misure:

- **Componente UR1:** € 0,10 per singola utenza (domestica e non domestica);
- **Componente UR2:** € 1,50 per singola utenza (domestica e non domestica);
- **Componente UR3:** € 6,00 per singola utenza (domestica e non domestica);

12. DI PREVEDERE che le suddette somme rimosse a titolo di componenti perequative saranno registrate a bilancio e interamente riversate alla CSEA nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione nazionale.

13. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

14. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti all’attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

DOPODICHE i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. ZERO voto contrario e n. ZERO astenuto su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 Consiglieri votanti deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli adempimenti conseguenziali.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: TALLONE Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/06/2026 al 30/06/2026 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI Dott.ssa Chiara Angela

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frassino, li 15/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE NASI
Dott.ssa Chiara Angela